

queste cose, e giacchè si è deliberato il rinvio dell'articolo precedente alla Giunta, vorrei che anche questo articolo le fosse trasmesso e si stabilisse il concetto del diritto comune, cioè che i proprietari e gli amministratori possano essere dichiarati responsabili civilmente dei fatti di trasgressione che si commettono dagli estranei quando, potendo, non li abbiano impediti, ovvero siano stati partecipanti e conniventi ai medesimi. Fuori di questo non vi può essere assolutamente responsabilità a questo riguardo nel proprietario, e molto meno in un amministratore di un corpo morale. Spero che la Commissione terrà conto di queste mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Dunque è già inteso che quest'articolo rimane pure sospeso.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Parmi che le cose alle quali ha accennato l'onorevole Della Rocca risultino dall'ultima parte dell'articolo 44, perchè dice: « a meno che dalle circostanze non risulti che trattisi di un reato al quale i medesimi furono estranei. » Quindi si poteva anche presumere che gli individui da lui accennati fossero estranei, ecc.

Ma dal momento che si propone il rinvio alla Commissione, per ora non c'è motivo di parlare di più a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** Dunque siamo d'accordo di rinviare?

**PISSAVINI.** Prego la Camera, per essere conseguente alle prese conclusioni, di rinviare alla Commissione, non solo gli articoli 43 e 44 del progetto del Ministero ma tutti gli altri che sono ancora in questo capitolo, perchè l'uno è relativo all'altro, e, una volta stabilita una diversità nell'articolo 43, bisogna naturalmente che tutti gli altri articoli contemplati in questo capitolo coincidano con quello.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che siano sospesi e a lei rinviati tutti gli articoli di questo capitolo, a partire dall'articolo 43 del Ministero, 37 della Commissione, ed ora 32 sino all'articolo 48 del Ministero, 42 della Commissione ed ora 37, vale a dire sino alla fine del capitolo primo.

Se non vi sono opposizioni, si intenderà che tutti questi articoli sono rinviati alla Commissione, la quale si riserva di riferire sui medesimi.

Passeremo al capitolo II. *Disposizioni di polizia forestale.*

**CAMERINI.** Non pare che tutti gli articoli di questo capitolo presentino le stesse ragioni di sospensione.

Comprendo il vincolo che passa tra gli articoli precedenti sino all'articolo 46, ma per l'articolo 47, pel quale ho proposto un emendamento, mi sembra che la materia sia interamente diversa, perchè è relativa alla valutazione del danno.

Se l'onorevole presidente crede che debba rinviarsi tutto il capitolo alla Commissione affinchè essa possa dare il suo avviso, a me parrebbe che, dopo essersi sentito lo svolgimento degli emendamenti sull'articolo 46,

possa sentirsi quello dell'onorevole Fossa all'articolo 47, onde la Commissione dia il suo parere sopra tutti. Che cosa avverrà in contrario? Che la Commissione esporrà la sua opinione senza sentire le nostre ragioni.

**PRESIDENTE.** Sarebbe strano che adesso si sviluppassero proposte sulle quali la Commissione si riserva di riferire in altra seduta e quando sono sospesi gli articoli cui si riferiscono.

Dunque mi pare che sia più opportuno che si rimandino tutti gli articoli del capitolo alla Giunta e poi domani si proseguirà la discussione secondo il procedimento stabilito dal nostro regolamento.

Dunque rimane inteso che gli emendamenti Fossa e Camerini saranno svolti domani quando la Commissione riferirà sugli articoli che rimangono sospesi.

**DE BLASIS.** Io pregherei gli autori degli emendamenti che cadono su questi articoli di intervenire domani alla riunione che terrà la Commissione alle ore 10 antimeridiane e così si potrà meglio combinare quello che dovrà essere fatto per i loro emendamenti.

**PRESIDENTE.** La Commissione prega i deputati che hanno fatte od intendono di fare proposte sugli articoli che rimangono sospesi, d'intervenire all'adunanza che la Commissione terrà appositamente domani alle 10, affinchè possano svolgere i loro concetti. Io appoggio questa istanza, perchè spero che così si impiegherà minor tempo nella discussione delle loro proposte nella seduta della Camera.

« Capitolo II. *Disposizioni di polizia forestale.*

— Art. 38. Chiunque accenderà fuochi o costruirà senza permesso, entro i boschi altrui od anche entro i boschi propri, ma soggetti a vincolo, ovvero ad una distanza minore di metri 100 da detti boschi, carbonaie, fornaci da calcina, da mattoni o di qualunque altro genere, forni, fucine, per cui vi possa esser pericolo di incendio, sarà punito con una multa non minore di lire cento, sebbene non siano risultato alcun sinistro accidente, e salve, nel caso di verificatosi incendio, le maggiori pene stabilite dalle leggi penali.

« Il permesso potrà essere concesso dal prefetto della provincia, sentito l'ispettore forestale, che indicherà le cautele da praticarsi per evitare ogni danno. L'inosservanza di tali cautele toglierà ogni valore all'ottenuto permesso, ed il contravventore sarà punito come se non lo avesse avuto. »

A quest'articolo l'onorevole Cencelli ha proposto un emendamento, il quale consiste nel sopprimere le parole: « ed anco entro i boschi propri. »

**CENCELLI.** Mi permetto pochissime osservazioni su questo emendamento, che io propongo.

Che si vieti ad un estraneo di andare ad accendere fuoco nel bosco non suo sia per carbonaie, sia per qualunque altro uso, è giustissimo, ma che si faccia questa proibizione al proprietario, il quale per l'uso del suo bosco è nella necessità di accendere carbonaie, questo è un assurdo. Qualunque sia la natura del bo: